

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato *Alessandro* [redacted] nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione pendente nei confronti del coniuge [redacted] chiedeva di essere reintegrata nel compossesso di una porzione dell'immobile di proprietà comune e oggetto della domanda di divisione.

Il G.I. accoglieva il ricorso *inaudita altera parte* e fissava udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.

Il [redacted] resisteva alla domanda sollevando eccezioni. Il G.I. confermava il decreto di reintegra e fissava il prosieguo per il merito possessorio. Il Collegio rigettava il reclamo proposto dal [redacted]. Dovendo essere deciso il giudizio relativo allo scioglimento, la presente causa veniva separata da quella originaria e, dopo la precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non possono che ribadirsi le motivazioni dei provvedimenti interdittali. In particolare, ritenuto che:

- la ricorrente lamenta di aver subito ulteriore spoglio, dopo la pronuncia dell'ordinanza di reintegrazione nel possesso dell'unità abitativa posta al piano rialzato, in quanto il [redacted] erigendo una parete tra il piano rialzato e il primo piano e inserendo una serratura all'accesso esistente attraverso le scale, le avrebbe precluso l'uso di tale ultima porzione dell'immobile dalla stessa ricorrente sin qui occupata in via esclusiva;

- le circostanze esposte in ricorso, in ordine alla conformazione dell'immobile e all'uso esclusivo da parte della ██████████ provano conferma nella stessa querela, a firma del ██████████ presentata il 7.8.03 (doc.1 allegato al ricorso) e non sono state oggetto di contestazione neppure nel contraddittorio instauratosi a seguito della notifica del ricorso e del decreto emesso il 9.12.03;
- va ribadito che in sede di esecuzione dell'ordinanza emessa il 16.10.03 è emerso lo spoglio anche relativamente alla porzione di immobile sita al primo piano, essendosi il ██████████ rifiutato di consegnare la chiave di accesso (v. copia del verbale redatto dall'ufficiale giudiziario in data 3.12.03) ed avendo lo stesso ██████████ provveduto a separare il piano rialzato dal primo piano per mezzo di una parete improvvisata;
- non si tratta nella specie di riproposizione dello stesso ricorso su cui si è già provveduto in precedenza, posto che la reintegra nel possesso precedente riguardava il piano rialzato, mentre il ricorso e il decreto in data 9.12.03 hanno ad oggetto la porzione del primo piano dell'immobile;
- sussistono tutti i presupposti di cui all'art.1168 c.c.;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:

1. Visti gli artt.1168 c.c. e 703 c.p.c., confermando il decreto di reintegra nel





possesso emesso il 9.12.03 e l'ordinanza del 24.12.03, dato atto dello spoglio patito da [redacted] reintegra quest'ultima nel possesso anche dell'unità immobiliare, ubicata in [redacted] via [redacted] [redacted] e posta al piano primo, ordinando a [redacted] di reimmettere la [redacted] nella detenzione esclusiva della porzione immobiliare suddetta, rimuovendo ostacoli e chiusure apposte e consegnando le chiavi di accesso.

- 2) Condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di giudizio, liquidate in € [redacted] per esborsi, € [redacted] per diritti ed € [redacted] per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% ex art.14 T.F..

Milano 30.9.05.

Il Giudice



Francesco d'Alto